REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Sciascia, pronuncia la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2011 sotto il numero d'ordine 91000864, vertente

tra

Leasing" s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Segnana, Vincenzo Emilio Graziano e Salvatore Altamura, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Molfetta alla via Isonzo n. 11;

- attrice -

e

, , (quale esercente la potestà parentale sul minore), rappresentati e difesi dall'avv. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in n.

- convenuti -

nonché

" s.p.a., nella qualità di procuratore di s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in n. ;

- intervenuta ex art. 105, co. 1, c.p.c. -

e

in qualità di curatore speciale del minore , in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in l corso

- convenuta -

nonché

, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in a via n.

- convenuto -

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE [così rassegnate all'udienza del 20.06.2017]: «*(...) dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'odierna attrice (...) dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale (in data*

Firmato Da: SCIASCIA VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13a537

12.11.2007, n. ,) da parte del sig. e della Sig.ra (...) nonché dell'atto di donazione (in data 28.02.2011, n. rep. , da parte del medesimo sig. a favore del minore (...). In ogni caso con il favore delle spese, dei diritti ed onorari di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari»;

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA ([così rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 24.02.2012]: «*(...) nel merito - accertare e dichiarare la nullità della fideiussione oggetto di causa (...);*

- accertare e dichiarare la decadenza della società Leasing s.p.a. ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di poter agire contro i fideiussori;

- rigettare la domanda attrice (...) con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.

In via gradata, - ridurre l'obbligazione nei limiti dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1941 c.c.»;

CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA [così rassegnate nell'atto di intervento volontario depositato in data 07.01.2013]: «*1) dichiarare inefficace, nei confronti di .p.a., (...) l'atto per notar Francesca Paola Napoletano di Barletta del 28.02.2011, rep. n.*

2) condannare i convenuti, nelle rispettive qualità e in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio»;

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA ([così rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.05.2018]: «*dichiarare nei confronti della sottoscritta avv.*

il difetto di legittimazione (...) e/o la carenza di legittimazione passiva, nonché l'estromissione dal giudizio, con conseguente condanna della Leasing s.p.a. (...) al pagamento delle spese e competenze di giudizio»;

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA ([così rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 03.02.2018]: «*(...) eccezioni e deduzioni svolte nell'atto di citazione, di cui agli atti del presente procedimento, riportandosi altresì alle conclusioni come ivi rassegnate*».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva le domande innanzi indicate, allegando:

- che, in data 25.10.2007, era stato concluso un contratto di leasing tra la società attrice e ' s.r.l.;
- che, in pari data, si era costituito fideiussore

Firmato Da: SCIASCIA VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13a537

- che, in data 12.11.2007, [illegible], unitamente a sua moglie [illegible], aveva costituito un fondo patrimoniale, nel quale aveva conferito tutti i beni immobili di sua esclusiva proprietà;
- che, in data 23.07.2008, a seguito dell'inadempimento nel pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore, il contratto di leasing era stato risolto;
- che, in pari data, la società attrice aveva escusso anche la fideiussione prestata da [illegible];
- che, in data 28.10.2010, il Tribunale di Treviso aveva emesso una sentenza con cui aveva accolto le domande proposte dalla società attrice, rigettando le domande riconvenzionali formulate da [illegible];

- che, in data 28.02.2011, si perfezionava la donazione da parte di [illegible] favore di [illegible], avente per oggetto l'immobile ubicato in [illegible] alla via [illegible], identificato in catasto al foglio [illegible], p.lla [illegible], sub. [illegible], già ricompreso nel suddetto fondo patrimoniale.

Con comparsa di costituzione e risposta in data 24.02.2012, si costituivano in giudizio [illegible], e [illegible] (quale esercente la potestà parentale sul minore [illegible]), formulando le conclusioni innanzi riportate ed allegando la nullità della fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. nonché l'assenza «*nel comportamento dei costituendi convenuti,* [di] *alcuna macchinazione dolosamente preordinata al pregiudizio delle inesistenti ragioni creditorie di parte attrice*».

Con atto di intervento depositato in data 07.01.2013, si costituiva in giudizio l'istituto bancario sopra citato, formulando le conclusioni di cui innanzi ed allegando di essere creditore nei confronti di [illegible] e [illegible], nella loro qualità di fideiussori (si confrontino le distinte fideiussioni, in data 03.12.1992 e 10.09.1999, sottoscritte da [illegible] e [illegible], docc. nn. 13, 15, 16 della produzione di parte intervenuta), sino alla concorrenza di € 774.685,35.

Con comparsa di costituzione e risposta in data 21.11.2013, si costituiva in giudizio l'avv. [illegible] in qualità di curatore speciale del minore [illegible], formulando conclusioni sostanzialmente coincidenti con quelle innanzi riportate.

A seguito della dichiarata interruzione del giudizio (in data 20/21.07.2017), determinata dal sopravvenuto raggiungimento della maggiore età da parte di [illegible], quest'ultimo si costituiva in giudizio a mezzo della suddetta comparsa in data 03.02.2018.

2. Si deve ritenere, anzitutto, l'irrilevanza dell'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate.

Tale eccezione è intrinsecamente inconferente, affermando, da un lato, che l'oggetto della fideiussione non può eccedere l'obbligazione del debitore principale e, riconoscendo, dall'altro, che una tale fideiussione sarebbe nulla solo per la parte eccedente, restando valida nei limiti dell'obbligazione principale; con ciò risolvendo implicitamente la questione di nullità, essendo

Firmato Da: SCIASCIA VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13a537

riconosciuta la validità delle fideiussioni almeno per le somme contenute entro i limiti delle obbligazioni principali.

Si deve chiarire in ogni caso che l'accertamento dell'effettiva sussistenza dei diritti di credito vantati dalla società attrice e da quella intervenuta nei confronti dei fideiussori convenuti non costituisce oggetto del presente giudizio, né si pone come questione pregiudiziale rispetto alle domande revocatorie spiegate.

È opportuno evidenziare, a tale riguardo, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «*Poiché anche il* ***credito eventuale****, in veste di* ***credito litigioso, è idoneo a determinare*** *- sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -* ***l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria****, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito*» (Cass., sez. III, n. 11573 del 14/05/2013).

3. Accertata deve considerarsi la circostanza di fatto che i crediti vantati dalla società attrice e da quella intervenuta [fideiussioni prestate in data 03.12.1992 e 10.09.1999 in favore della società intervenuta, nonché in data 25.10.2007 in favore della società attrice] siano insorti in epoca anteriore rispetto ai momenti di stipulazione dell'atto di disposizione in favore del fondo patrimoniale (in data 12.11.2007) e della donazione in favore di (in data 28.02.2011), non essendo stata tale circostanza specificamente contestata dai convenuti.

È necessario sottolineare, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «*In tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. (...)*» (Cass., sez. II, n. 22465 del 19/10/2006).

È noto che l'azione revocatoria esplica funzione conservativo-cautelare a tutela del diritto del creditore, che si realizza attraverso la possibilità a lui concessa di soddisfarsi, se del caso e per equivalente, su beni che, in quanto usciti validamente dalla sfera giuridica del suo debitore, non sarebbero suscettibili di esecuzione, non potendo formare ulteriormente oggetto della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ..

Firmato Da: SCIASCIA VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13a537

La possibilità dell'azione esecutiva nei loro confronti è invece consentita dal preventivo, utile esperimento dell'azione revocatoria, quale strumento processuale e di mero accertamento, perché destinata a mettere in evidenza una particolare situazione di fatto, in presenza della quale l'atto, benché valido ed efficace sotto il profilo dispositivo, si rivela inidoneo, *ab origine*, a sottrarre i beni, oggetto di esso, all'attività esecutiva del creditore e, quindi, in tal senso – ma in tal senso soltanto – inefficace.

Il n. 1 del 1° comma dell'art. 2901, nel determinare il contenuto del c.d. *consilium fraudis*, richiede una diversa misura dell'intenzione fraudolenta a seconda che si tratti di atti di disposizione compiuti dal debitore anteriormente o successivamente al sorgere del credito. Nell'un caso, ai fini della revocabilità dell'atto si afferma, infatti, necessario che questo sia stato dolosamente preordinato dal debitore allo scopo di recar pregiudizio alle ragioni del creditore, nell'altro, invece, si ritiene sufficiente, nel debitore, la semplice conoscenza di tale pregiudizio.

Nel caso di specie, i crediti allegati dalla società attrice e da quella intervenuta potevano considerarsi sussistenti in date anteriori rispetto a quelle di conclusione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e della donazione. Si deve ritenere, pertanto, che sia sufficiente la mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.

Ritiene il giudicante che le circostanze di fatto proprie della presente controversia possano indurre a ritenere sussistente tale consapevolezza da parte dei debitori, dovendosi ragionevolmente presumere (ex art. 2729, co. 1, cod. civ.) che i fideiussori convenuti fossero pienamente a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti dei creditori costituiti e che, tramite la conclusione dei suddetti atti, avrebbero sottratto loro la garanzia generica (ex art. 2740 cod. civ.) consistente nei beni immobili oggetto dei suddetti fondi patrimoniali.

4. Si deve anche ritenere che i suddetti atti di disposizione fossero oggettivamente idonei ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie delle società attrice ed intervenuta, tenuto conto, da un lato, della significativa garanzia costituita da beni immobili, dall'altro della rilevante entità dei crediti vantati.

È opportuno a tale riguardo segnalare – senza alcun valore di accertamento della misura dei crediti vantati – che il consulente tecnico dell'ufficio ha stimato (con relazione peritale depositata in data 01.06.2015) in € 2.704.697,43 il valore del credito vantato dalla società attrice.

5. Ai fini dell'azione revocatoria non è, d'altra parte, indifferente la posizione del terzo acquirente o, comunque, destinatario degli effetti vantaggiosi dell'atto, in relazione al carattere, gratuito od oneroso, dello stesso.

E difatti, ai sensi del n. 2 dell'art. 2901, co. 1, la posizione del terzo è irrilevante qualora la revocatoria abbia ad oggetto un atto a titolo gratuito, posto che, come si suol dire, *qui certat de damno vitando* (nella specie, il creditore) non può che prevalere su *qui certat de lucro captando.*

Firmato Da: SCIASCIA VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13a537

Si deve ritenere che, nel caso di specie, gli atti dispositivi compiuti dai fideiussori convenuti presentino il carattere della gratuità, come è evidente per la donazione del 28.02.2011, e così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «*La **costituzione del fondo patrimoniale** per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma **configura un atto a titolo gratuito**, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria (...)*» (Cass., sez. I, n. 19029 del 08/08/2013).

Appare opportuno sottolineare che, secondo la Corte di cassazione, «*L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un **atto a titolo gratuito** che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ.. **Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata**, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la **fideiussione***» (Cass., sez. III, n. 24757 del 07/10/2008).

Alla luce delle superiori considerazioni, si deve ritenere che sussistano, nel caso di specie, gli elementi richiesti dall'art. 2901 cod. civ. per l'accoglimento delle azioni revocatorie proposte dalla società attrice e da quella intervenuta, con la conseguente dichiarazione di inefficacia nei loro confronti degli atti dispositivi in questione.

6. Quanto alla legittimazione passiva dell'avv nella sua qualità di curatore speciale del minore ritiene il giudicante di dover condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «*Il curatore speciale, nominato per rappresentare in sede negoziale un incapace in conflitto d'interessi con il suo rappresentante legale, è l'unico legittimato ad agire o a resistere in giudizio in suo nome nelle controversie che ne derivano*» (Cass., sez. II, n. 13507 del 16/09/2002), tenuto anche conto che «*Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse*» (Cass., sez. III, n. 11150 del 16/07/2003).

Si deve ritenere pertanto sussistente la legittimazione passiva dell'avv. , in qualità di curatore speciale di fino alla data in cui questi ha compiuto la maggiore età.

7. Le spese processuali – liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (essendosi esaurita l'attività difensiva in epoca successiva all'entrata in vigore di tale provvedimento normativo), tenuto conto del valore indeterminato della causa – seguono la soccombenza. Sussistono tuttavia gravi ragioni (di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., nella sua versione applicabile *ratione temporis*) per

Firmato Da: SCIASCIA VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13a537

disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei confronti del convenuto tenuto conto della sua minore età al momento del perfezionamento della donazione e dell'introduzione del giudizio, oltre che dell'atteggiamento processuale da questi assunto dopo il raggiungimento della maggiore età.

Le spese di c.t.u. – già liquidate in corso di causa – devono essere poste definitivamente per metà a carico della società attrice e per l'altra metà a carico dei convenuti , tenuto conto della sua utilità assolutamente marginale ai fini della decisione e della circostanza che essa è stata richiesta dalla parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani – Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 91000864/2011 R.G., disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione, così provvede:

- accoglie la domanda proposta dalla società attrice e, per l'effetto, dichiara inefficaci, nei suoi confronti i seguenti atti dispositivi:
  - atto di costituzione di fondo patrimoniale, posto in essere da in data 12.11.2007 ( );
  - atto di donazione, posto in essere da favore di , in data 28.02.2011 (n. rep. .
- accoglie la domanda proposta dalla società intervenuta e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto di donazione, posto in essere da favore di , in data 28.02.2011 (n. rep. .
- autorizza il Conservatore dei RR.II. e l'Ufficiale dello Stato Civile, per quanto di competenza, ad annotare la presente sentenza;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute da " Leasing" s.p.a., liquidandole in € 4.150,00 (di cui € 450,00 per esborsi ed € 3.700,00 per compenso professionale), oltre accessori dovuti come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte intervenuta, liquidandole in € 3.700,00 (per compenso professionale), oltre accessori dovuti come per legge;
- compensa per il resto le spese processuali;
- pone le spese di c.t.u. – già liquidate in corso di causa – definitivamente a carico di parte attrice per metà e, per la residua metà, a carico dei convenuti in solido tra loro.

Firmato Da: SCIASCIA VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13a537

Trani, 17 dicembre 2018.

Il Giudice

dott. Vincenzo Sciascia

Firmato Da: SCIASCIA VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13a537